

Monitoraggio della contrattazione integrativa

(art. 40 bis commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165/2001, nel testo introdotto dall'art. 17 della legge n. 448/2001 e dell'art. 67 della legge 133/2008, come modificato dall'art. 55 del d.lgs. n. 150/2009)

Istruzioni di carattere generale

Il monitoraggio della contrattazione integrativa è realizzato sulla base di due specifiche sezioni del Conto annuale:

- la tabella 15, che rileva la costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa e la corrispondente destinazione di tali risorse (cfr. oltre le novità introdotte sul versante degli impieghi);
- la scheda informativa 2, finalizzata a raccogliere specifiche informazioni sempre in tema di contrattazione integrativa.

Il comma 4 dell'art. 40 bis del d.lgs. 165/2001, come innovato dal d.lgs. 150/2009 e confermato dall'articolo 21, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, dispone la pubblicazione in via permanente sul sito web di

ciascuna amministrazione dei contratti integrativi stipulati, della relativa relazione tecnico-finanziaria nonché delle due sezioni del Conto annuale appena ricordate.

Ne discende la necessità di aggiornare tali informazioni ogni volta intervengano variazioni che rendano obsolete le schede informative 2 e le tabelle 15 riportate nel sito web.

Le novità introdotte nella rilevazione 2015

La rilevazione del 2015 presenta alcune sostanziali novità rispetto alle precedenti:

- a. La legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all'anno 2010).
- b. La rilevazione delle destinazioni / impieghi viene da quest'anno finalizzata alle somme effettivamente erogate secondo i diversi istituti contrattuali abbandonando il precedente schema “risorse contrattate, non contrattate, ancora da contrattare”.
- c. In caso di variazioni alla tabella 15 e/o alla scheda informativa 2 successive alla compilazione del Conto annuale, il relativo aggiornamento dovrà essere effettuato in occasione della trasmissione del successivo Conto annuale.
- d. La scheda informativa 2 è stata in parte rielaborata.

A. *Decurtazione permanente ex art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013 (in luogo delle decurtazioni previste dall'art. 9, comma 2-bis del DL 78/2010)*

La modifica introdotta dalla legge di stabilità per il 2014 ha il fine di rendere permanenti i risparmi di spesa conseguiti nel periodo 2011-2014 per effetto dell'articolo 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010. Occorre precisare che tali risparmi sono costituiti sia delle somme decurtate perché in eccesso rispetto al limite 2010 (RIA, assegni ad personam, ecc.) sia della somma decurtata per la riduzione proporzionale al personale cessato; ne consegue che la decurtazione permanente da applicare ai fondi per la contrattazione integrativa dal 2015 in avanti è la somma delle due decurtazioni effettuate nel 2014 come determinate in applicazione della circolare RGS n. 12/2011.

Attenzione particolare va posta nel caso in cui le amministrazioni abbiano costituito i Fondi 2014 senza includere le voci che avrebbero ecceduto il limite 2010: in questa evenienza la decurtazione effettuata nel 2014 (riferita quindi alla sola decurtazione proporzionale) non può essere presa a riferimento ai fini della corretta quantificazione della decurtazione permanente. Sarà necessario pertanto ricalcolare la decurtazione permanente tenendo conto delle voci che non hanno alimentato il fondo 2014, tali voci dovranno incrementare il fondo 2015 e contestualmente saranno oggetto di corrispondente decurtazione. Il risultato di tale operazione sarà ovviamente invariante ai fini del totale del fondo 2015 ma permetterà di evidenziare il reale effetto finanziario prodotto dall'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010.

Si fa in ogni caso rimando alle istruzioni applicative emanate con circolare n. 20/2015.

Si segnala infine che la decurtazione permanente ex articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013, per la sua natura fissa e ricorrente, è stata allocata esclusivamente nella sezione delle risorse fisse e continuative in grado di garantirne nel tempo la prevista copertura; infatti le risorse variabili - caratterizzate da “eventualità e variabilità” e aventi efficacia solo per l'anno in cui vengono disposte - non garantirebbero la necessaria copertura.

B. Destinazioni / Impieghi erogati in luogo di contrattate / non contrattate / da contrattare

Come anticipato, la sezione di tabella 15 dedicata alla rilevazione di impieghi/destinazioni dei fondi è stata modificata in modo sostanziale: non risulta più collegata a quanto definito in sede di contrattazione decentrata ma finalizzata a rilevare le somme effettivamente erogate a valere sulle risorse dei fondi dell'anno di rilevazione per i singoli istituti contrattuali. Tale modifica (che non ripropone la rilevazione di cassa dell'accessorio propria di tabella 13) ha la finalità di restituire uno specifico rendiconto della gestione dei fondi dell'anno di rilevazione consentendo una chiara verifica fra il legittimo limite di spesa (costituzione del fondo come da atti formali) e la spesa effettivamente sostenuta come da scritture contabili dell'amministrazione.

Ne deriva che poiché le destinazioni rilevate in tabella 15 non sono più quelle programmate in sede di contratto integrativo, è stata abbandonata la suddivisione tra *destinazioni contrattate/non contrattate/da contrattare* ed è stata adottata una suddivisione tra *destinazioni erogate a valere su risorse fisse* e *destinazioni erogate a valere su risorse variabili*.

La compilazione del versante *impieghi* riguarderà pertanto tutti gli istituti contrattuali effettivamente erogati alla data di compilazione del Conto annuale; eventuali istituti non ancora erogati a quella data - di norma produttività/risultato - non dovranno dar luogo alla valorizzazione delle corrispondenti voci della tabella 15 nell'anno di rilevazione.

C. Aggiornamento informazioni di tabella 15 e scheda informativa 2

Dalla rilevazione corrente si modifica la prassi di aggiornamento dei dati della tabella 15 e della scheda informativa 2: non è più richiesto un intervento ogni volta si verifichino delle variazioni alle informazioni trasmesse; il relativo aggiornamento andrà operato in occasione dell'invio dei dati relativi al Conto annuale successivo; in quella sede l'amministrazione sarà tenuta a verificare la completezza e validità di quanto precedentemente inviato e provvedere agli eventuali opportuni aggiornamenti.

In particolare, come evidenziato al punto B) precedente, la mutata rilevazione degli impieghi di tabella 15 potrà determinare che alla data di compilazione del Conto annuale non siano ancora disponibili alcuni dati di spesa che andranno pertanto non indicati (es. la premialità).

Sarà cura dell'amministrazione, in sede di compilazione del Conto annuale dell'anno successivo, aggiornare la tabella 15 con i dati mancanti, chiedendo la riapertura del conto al competente ufficio RTS/UCB.

D. Aggiornamento della scheda informativa 2

Si tratta di modifiche non sostanziali per le quali si rinvia alla successiva sezione “La scheda informativa 2: Monitoraggio del contratto integrativo”.

Tabella 15 – Fondi per la contrattazione integrativa

COMPARTO ...

TABELLA 15 - FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
MACROCATEGORIA: ...

Costituzione fondi per la contrattazione integrativa (*)			Destinazione fondi per la contrattazione integrativa (*)					
DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI	DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI			
Fondo unico per le risorse decentrate <i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>								
Totale Risorse fisse			Totale Destinazioni a valere su risorse fisse					
Risorse variabili								
Totale Risorse variabili			Totale Destinazioni a valere su risorse variabili					
Totale Fondo unico								
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo								
Totale poste temporaneamente esterne Fondo			Totale poste temporaneamente esterne Fondo					
TOTALE			TOTALE					

(*) tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro

Le fonti

In generale i documenti giuridicamente necessari alla compilazione della tabella 15 sono i seguenti:

Con riferimento al versante delle risorse:

- a) l'atto formale di costituzione del fondo per l'anno di rilevazione, di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione;
- b) i verbali di certificazione dei fondi da parte dell'organo di controllo previsto dall'art. 40-bis, primo comma, del d.lgs. n. 165/2001, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria prevista dalla norma.

Con riferimento al versante degli impieghi:

- c) le scritture contabili dell'Amministrazione con riferimento alle spese effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione.

La casistica di compilazione

La modifica apportata alla sezione delle destinazioni ha condotto alla seguente nuova casistica di compilazione che sostituisce integralmente quella in uso nel pregresso. La dizione "certificazione della costituzione del fondo" va intesa sia nella eventualità che il versante delle risorse venga sottoposto all'organo di controllo disgiuntamente rispetto alla certificazione del contratto integrativo che congiuntamente con tale atto.

- 1) *Il fondo (o i fondi) per la contrattazione integrativa per l'anno di riferimento del Conto annuale non risultano costituiti e certificati da parte dell'organo di controllo*

Questa eventualità non impedisce l'erogazione di risorse che possono essere comunque destinate a diversi istituti contrattuali anche in assenza di un adempimento fondamentale quale quello della corretta identificazione delle risorse dei Fondi, cioè del limite di spesa determinato nell'osservanza dei

disposti del contratto collettivo nazionale di lavoro, nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. In mancanza dell'atto formale con cui l'amministrazione stabilisce l'esatta consistenza di un Fondo, la tabella 15 dovrà essere compilata nella sola sezione delle destinazioni, riportando quanto effettivamente erogato in corrispondenza dei relativi istituti contrattuali, tale circostanza sarà asseverata sul sito web dell'Amministrazione che dovrà pubblicarvi la stampa dell'intero modello del Conto annuale, da cui risulta appunto la parziale compilazione della tabella 15.

ATTENZIONE

Se la costituzione del Fondo (o dei Fondi) per la contrattazione integrativa risultasse formalizzata oltre la scadenza di compilazione del Conto annuale sarà necessario aprire una rettifica (cfr. § “Rettifica dei dati” delle Informazioni operative) ed inserire la tabella 15, integrando la documentazione del sito web dell'Istituzione.

- 2) *L'Istituzione ha provveduto alla costituzione del Fondo (o dei Fondi) per la contrattazione integrativa dell'anno di riferimento ed alla loro certificazione secondo le raccomandazioni indicate dalla circolare RGS n. 25/2012, ma non ha ancora erogato taluni istituti contrattuali (es. premialità)*

In questo caso andrà compilata la sezione di sinistra della tabella 15 (*Costituzione dei Fondi*). La sezione di destra (*Destinazione dei Fondi*) andrà in ogni caso compilata limitatamente agli istituti contrattuali effettivamente erogati alla data di compilazione del Conto annuale. Le voci non ancora erogate andranno lasciate in bianco. In sede di compilazione del Conto annuale dell'anno successivo occorrerà inserire i dati mancanti chiedendo l'apertura della fase di rettifica al competente ufficio RTS/UCB.

- 3) *L'Istituzione ha provveduto alla costituzione del Fondo (o dei Fondi) per la contrattazione integrativa ed erogato tutti gli istituti contrattuali a valere sul fondo dell'anno di rilevazione*

In tale evenienza è possibile la compilazione definitiva di tutte le sezioni della tabella 15.

La costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa

La parte sinistra della tabella 15 è deputata a registrare la costituzione di ciascun Fondo per la contrattazione integrativa (es. *Fondo unico per le risorse decentrate* per il personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali ovvero *Fondo fasce*, *Fondo condizioni di lavoro* e *Fondo produttività* per il personale non dirigente del Servizio sanitario nazionale).

Tale sezione è a sua volta suddivisa in *Risorse fisse/Risorse variabili* cui si aggiunge, ove espressamente prevista, l'ulteriore tipologia delle *Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo*, obbligatoria se presente.

Nell'ambito di ciascuna tipologia sono elencate le singole voci che compongono tale aggregato, secondo la seguente strutturazione, peraltro coerente con i disposti della circolare RGS n. 25/2012:

Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

- **Unico importo consolidato** secondo le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro (es. nel caso delle Regioni ed Autonomie locali, personale non dirigente, il CCNL del 2004 disponeva un unico importo consolidato delle risorse fisse, specificando in dettaglio le modalità di tale consolidamento).
- **Incrementi previsti da CCNL** successivamente al consolidamento di cui al punto precedente (es. gli incrementi disposti dai CCNL 2002-05, 2004-05 e 2006-09 nel caso del personale non dirigente del

comparto Regioni e Autonomie locali). Tali incrementi vanno ad arricchire, unicamente in occasione del relativo CCNL, le risorse del fondo per la contrattazione integrativa di volta in volta disciplinato e, quali risorse fisse, restano appostate al Fondo per gli anni successivi.

- **Ulteriori incrementi delle risorse fisse.** Si tratta di tipologie di incremento che possono arricchire il fondo per la contrattazione integrativa al verificarsi, anche ripetuto nel tempo, di specifiche condizioni; l'esempio tipico è la RIA personale cessato che va ad incrementare in modo permanente il Fondo unicamente nelle occasioni in cui si registra personale cessato. Un ulteriore esempio è l'incremento del Fondo operato per incrementi dotazione organica o servizi, fattispecie prevista da diverse tipologie di Contratti collettivi.
- **Decurtazioni del Fondo/Parte fissa.** Va segnalato che a decorrere dai fondi per l'anno 2015 sono state eliminate le due voci riferite all'art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010 (limite 2010 e la successiva decurtazione proporzionale) ed inserita la nuova voce riferita alla decurtazione permanente ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013; permane una voce generica di decurtazione in cui registrare le eventuali riduzioni del fondo dovute ad esempio al trasferimento di personale ad altre amministrazioni per effetto di specifiche disposizioni di legge o ad applicazione di normative contrattuali. Questa ultima voce è inoltre progettata per accogliere le risorse recuperate entro la tornata contrattuale integrativa successiva di parte fissa nei casi previsti dall'art. 40 comma 3-quinques del d.lgs. n. 165/2001 come novellato dall'art. 54 del d.lgs. 150/2009), ovvero nei casi in cui il recupero entro una tornata contrattuale successiva delle poste erogate in eccesso viene posto in essere direttamente dall'Amministrazione in applicazione dei principi giuridici appena riportati. Gli importi in riduzione non vanno indicati con il segno meno, in quanto il segno di tutte le voci che agiscono in riduzione è già considerato sia in SICO che nel kit excel.
- **Altre risorse fisse.** In tale voce residuale è possibile inserire le eventuali risorse, rintracciate nell'atto di costituzione del Fondo, che non trovano allocazione nelle precedenti voci. Tale circostanza va asseverata da parte dell'Organo di controllo specificando la natura delle eccezioni nello spazio in coda alla scheda informativa 2.

Risorse variabili

Si tratta di risorse che non sono consolidate nel tempo, delle quali, cioè, non è rintracciabile certezza del medesimo ammontare per gli anni successivi (a quadro giuridico invariato). L'esempio tipico è, ove contrattualmente previsto, l'istituto delle *risorse non utilizzate fondo anno precedente*, che vanno di conseguenza quantificate ogni anno con apposito atto ricognitivo. Anche in questa sezione è prevista la voce *Decurtazione del Fondo/Parte variabile*, in cui è possibile registrare eventuali recuperi effettuati a valere sulle risorse variabili (es. art. 16, c. 4-5, risparmi di straordinario anno precedente, risorse inutilizzate fondo anno precedente).

ATTENZIONE

Qualora l'Istituzione, una volta concluso l'anno di riferimento, non provveda a stipulare il relativo accordo di utilizzo, le "risorse ancora da contrattare", accertate mediante idonea ricognizione amministrativa, concorrono a formare le economie che vanno ad incrementare, una tantum e quindi da utilizzarsi unicamente per istituti di retribuzione variabile, le risorse contrattuali del Fondo dell'anno successivo.

Le risorse variabili appostate al Fondo in forza di specifiche disposizioni di legge non possono causare

aggravio di spesa per l'amministrazione. Ne consegue che la relativa entrata è da considerarsi comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Si tratta, a titolo esemplificativo, delle risorse per la progettazione ex articolo 92 commi 5-6 del d.lgs. 163/06, del recupero evasione ICI ex articolo 59, comma 1 lettera p) del d.lgs. 446/97, delle liquidazioni per sentenze favorevoli all'Ente ex regio decreto 1578/1933 nonché, in generale, le risorse conto terzi/utenza/sponsorizzazioni ex articolo 43 della legge 449/1997. Nel caso della tabella 15, di necessità esposta in valori lordo dipendente, le risorse in oggetto debbono essere in ogni caso depurate degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Risorse allocate temporaneamente all'esterno del Fondo

Per alcuni comparti il Fondo per la contrattazione integrativa è valutato al netto delle progressioni orizzontali storiche contabilizzate a bilancio ai sensi dell'art. 1 comma 193 della legge 266/2005. Ne consegue che, ogni qual volta la contrattazione integrativa stabilisce quote di risorse destinate alle progressioni orizzontali, tali risorse "escono dal Fondo" per rientrarvi unicamente alla cessazione (o progressione verticale) del personale coinvolto. Poiché in questa fattispecie il Fondo per la contrattazione integrativa in senso stretto risulta rendere conto solo di una parte delle risorse a regime, è stata prevista questa ulteriore voce – obbligatoria - destinata a completare le informazioni rese disponibili con riferimento, appunto, al Fondo in senso stretto.

ATTENZIONE

Va richiamata l'esigenza che le *Risorse* temporaneamente allocate all'esterno del Fondo coincidano esattamente con le *Destinazioni* temporaneamente allocate all'esterno del Fondo. Tale identità contabile deriva dalla natura giuridico-programmatoria della costituzione del Fondo e della relativa programmazione di utilizzo alla luce del Contratto Integrativo di riferimento. Anche le voci temporaneamente allocate all'esterno del fondo debbono, quindi, rispondere alla medesima natura delle restanti poste della tabella 15.

La destinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa

La sezione di destra della tabella 15 è deputata a registrare la destinazione, in termini di spesa effettivamente sostenuta, delle risorse rese disponibili dalla corrispondente costituzione di ciascun Fondo per la contrattazione integrativa. La sezione è a sua volta suddivisa in tre parti.

Destinazioni erogate a valere su risorse fisse

In questa parte vanno registrate le spese sostenute per istituti che il CCNL di comparto pone a carico delle risorse fisse con carattere di certezza e continuità nonché le spese per altri istituti contrattuali comunque erogati a carico delle risorse fisse dell'anno di rilevazione.

Destinazioni erogate a valere su risorse variabili

Questa parte deve essere compilata con riferimento agli istituti contrattuali effettivamente remunerati utilizzando le risorse variabili del fondo dell'anno di rilevazione indicate nella relativa sezione.

Destinazioni allocate temporaneamente all'esterno del Fondo

Per i comparti per i quali il Fondo per la contrattazione integrativa è valutato al netto delle progressioni orizzontali storiche, va inserita in questa sezione delle “destinazioni” il totale della corrispondente sezione delle “risorse”, al fine di completare la rappresentazione di queste poste anche sul versante degli impieghi.

Ulteriori indicazioni per la corretta compilazione delle tabelle 15

L'Istituzione deve compilare un modello per ogni macrocategoria di personale indicando, separatamente, tutti i valori relativi ai fondi che fanno riferimento alla medesima macrocategoria.

Le macrocategorie di riferimento e le voci che compongono le sezioni di costituzione e destinazione dei fondi sono indicate nelle tabelle del modello di ciascun comparto di contrattazione.

Gli importi devono essere **espressi in euro, senza decimali**, arrotondando per difetto in presenza di importi con cifre decimali da 0 a 49, e per eccesso in presenza di importi con cifre decimali da 50 a 99.

ATTENZIONE

Tutti gli importi di tabella 15 devono essere indicati al netto degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP). Conseguentemente, eventuali voci di entrata iscritte nel fondo al lordo di detti oneri vanno necessariamente scorporate di tali oneri prima dell'inserimento nella tabella 15.

Si ricorda che nei campi riferiti a decurtazioni del Fondo l'importo non dovrà contenere il segno algebrico (-) poiché la formula posta a base del controllo lo considera già in riduzione dalle “voci di finanziamento”.

Il controllo dei dati / Incongruenza 9

La nuova modalità di rilevazione della tabella 15 renderà pressoché ordinaria una mancata corrispondenza fra risorse e impieghi. Di seguito una breve elencazione di alcune possibilità:

- *Presenza di impieghi a fronte di mancata valorizzazione delle risorse*: si tratta della eventualità in cui a fronte di istituti contrattuali comunque obbligatori (progressioni economiche, indennità di comparto/ente, turno/rischio/disagio ecc.) il fondo, alla data di compilazione del Conto annuale, non risulta formalmente costituito e certificato.
- *Presenza di risorse e parziale valorizzazione degli impieghi*: si tratta di una eventualità frequente, riferita al caso in cui il fondo risulta costituito ma alcuni istituti contrattuali (es. produttività/risultato) alla data di compilazione del Conto annuale non risultano ancora ordinariamente erogati.
- *SSN - Presenza di risorse e valorizzazione dei relativi impieghi in eccesso alle risorse*: si tratta di caso ordinario nel comparto Sanità i cui CCNL prevedono che le risorse non utilizzate del Fondo *Fasce/posizione/specificità medica* e del Fondo *Condizioni di lavoro* confluiscano, a consuntivo, nel fondo della premialità dello stesso anno che registra pertanto impieghi superiori alle risorse.
- *Verifica a consuntivo di impieghi in misura inferiore alle risorse*: si tratta della tipica situazione in cui le risorse del Fondo non risultano integralmente utilizzate e sono portate ad incremento del fondo dell'anno successivo secondo le indicazioni del CCNL. Si rammenta che a questo fine è necessaria una formale ricognizione amministrativa, certificata dagli Organi di controllo, che asseveri l'ammontare di risorse di Fondi anni precedenti che risultano non utilizzate né più utilizzabili nell'ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono

essere riportate al nuovo Fondo, come le economie su nuovi servizi non realizzati, i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71 legge 133/2008 o le quote di premialità non erogate per mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo (cfr. parere Aran AII 132 / 2015).

Poiché secondo la casistica appena esposta le modifiche introdotte nella tabella 15 fanno sì che la mancata corrispondenza fra *risorse* ed *impieghi* assume carattere di normalità, viene sospesa per la rilevazione relativa all'anno 2015 la operatività dell'incongruenza 9 (e relativa giustificazione).

La scheda informativa 2 – Monitoraggio del contratto integrativo

La scheda è stata in parte rielaborata:

- le *informazioni generali sul fondo dell'anno di rilevazione* e le *informazioni relative all'organizzazione* dell'amministrazione sono state accorpate in una unica sezione;
- la sezione relativa alla produttività/risultato è stata strutturata ponendo l'attenzione all'effettiva erogazione di tali istituti con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione;
- è stato eliminato il set di domande riferito all'articolo 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010, sostituite da domande relative all'applicazione dell'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013.

Le rimanenti sezioni sono rimaste pressoché inalterate e possono variare in funzione della macrocategoria cui sono riferite.

Si segnala che a seguito della nuova modalità di rilevazione dei dati di tabella 15 la scheda va compilata in ogni caso.

Di seguito sono richiamate ed approfondite le diverse sezioni.

Prima sezione: Fondo relativo all'anno di rilevazione/Organizzazione

La sezione raccoglie le informazioni relative al Fondo dell'anno di rilevazione con particolare attenzione alla tempistica di costituzione/certificazione/contrattazione integrativa e informazioni sulla struttura organizzativa dell'amministrazione.

Di seguito si segnalano alcune nuove domande inerenti a tale sezione:

- *Data di certificazione della costituzione del fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1, d.lgs. n.165/2001).*

La circolare RGS n. 25/2012 raccomanda una certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo. Qualora l'amministrazione abbia adottato tale comportamento occorre indicare la relativa data di certificazione.

- *Data di certificazione del contratto integrativo riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1, d.lgs. 165/2001)*

Si tratta della data di certificazione dell'accordo annuale di utilizzo relativo ai fondi dell'anno corrente.

- *Numero di annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i per la contrattazione integrativa alla data di compilazione/rettifica della presente scheda (N.B. 0 = fondo anno di rilevazione certificato).*

ATTENZIONE

- ♦ Questa data va lasciata in bianco nel caso in cui l'Istituzione non abbia provveduto a costituire il Fondo per la contrattazione integrativa per l'annualità corrente (la tabella 15 risulterà in questo caso del tutto non compilata).
- ♦ Nel caso in cui l'atto di costituzione del Fondo non risulti formalmente separato dal relativo accordo integrativo annuale è necessario indicare la data formale riportata in tale accordo.

Si chiede di esplicitare - in caso di mancata certificazione del fondo per l'anno corrente - il numero di anni per i quali non è stata acquisita la certificazione da parte dell'organo di controllo. Tale situazione è generalmente riscontrabile nel caso in cui la costituzione del fondo è rinviata alla stipula del contratto

integrativo ovvero ai casi in cui la contrattazione integrativa non viene svolta (es. per la presenza di un numero di dipendenti inferiori a 5) e ciononostante la costituzione del fondo non è sottoposta a certificazione.

In questa sezione sono inoltre presenti le domande finalizzate alla verifica della decurtazione permanente del Fondo operata ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 così articolate:

- *Importo della decurtazione effettuata sul fondo dell'anno 2014 ai fini del rispetto dell'art. 9, c. 2-bis del d.l. 78/2010;*
- *Percentuale di riduzione proporzionale effettivamente applicata nel 2014 ai fini del rispetto dell'art. 9, c. 2-bis, d.l. 78/2010;*
- *Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013.*

Come anticipato, la presente sezione raccoglie le domande relative alle posizioni dirigenziali per la macrocategoria “Dirigenti” e a quelle organizzative per la macrocategoria “Non dirigenti” volte a monitorare il numero ed il valore unitario annuo (espresso in euro, senza decimali) delle posizioni dirigenziali/organizzative che risultano effettivamente coperte al 31.12 dell'anno di rilevazione, distintamente per fascia. Si ricorda che i valori economici della retribuzione di posizione, in caso l'amministrazione abbia previsto un numero di fasce superiore alle 4 rilevabili nella scheda, dovranno essere rilevati nel seguente modo:

- il primo e l'ultimo dei campi “numero posizioni” vanno utilizzati per l'unità di personale destinatarie del valore minimo e massimo delle indennità in questione ed, in corrispondenza, vanno indicati i valori pro-capite negli spazi riservati al “valore”;
- negli altri due campi intermedi, va indicato il valore delle fasce/posizioni numericamente più numerose. In corrispondenza di tali valori intermedi, vanno indicate come numero di posizioni tutte quelle attribuibili, aggregandole al valore più vicino, come da esempio di seguito riportato:

Situazione dell'Istituzione		Scheda informativa 2 (conto annuale)	
N. posizioni	Valore unitario	N. posizioni	Valore unitario
10	15.000	10	15.000
20	12.000	38	12.000
18	11.000	39	7.500
9	9.000	25	6.000
30	7.500		
25	6.000		

Seconda sezione: Progressioni orizzontali nell'anno di rilevazione

Questa sezione ha il compito di monitorare il numero ed il peso delle progressioni orizzontali poste in essere nell'anno di rilevazione, come oggettivamente rappresentate in tabella 4 del medesimo Conto annuale.

Viene preliminarmente chiesto se è stata verificata la sussistenza del requisito che prevede un periodo minimo di permanenza del lavoratore nella posizione economica in godimento al fine di accedere alla progressione successiva (es. come indicato dall'art. 9 comma 1 del CCNL 11.04.2008 degli EE.LL.).

La successiva domanda è volta a verificare il rispetto del principio di selettività previsto dall'art. 23, c. 2 del d.lgs. n. 150/2009.

Il numero di progressioni va indicato separatamente per Area, Categoria o Fascia (a seconda della dizione utilizzata nei diversi comparti). Nella casella successiva, sempre separatamente per Area, Categoria o Fascia, va riportata l'incidenza delle progressioni sul totale del personale in servizio a inizio dell'anno di quella particolare Area, Categoria o Fascia. Quest'ultima informazione è contenuta nel Conto annuale precedente, nella cui tabella 1 è riportato il personale in servizio al 31.12. La formula, per le progressioni orizzontali di categoria A, è la seguente:

$$\frac{\text{Tot. progr. econ. categoria A tabella 4 Conto annuale dell'anno di rilevazione}}{\text{Tot. pers. (maschi + fem min e) categoria A al 31.12 tabella 1 Conto annuale anno precedente}} \times 100$$

Il risultato va riportato arrotondato all'unità (cioè senza cifre decimali) nella corrispondente casella della scheda informativa 2. Nell'ipotesi di 11 progressioni orizzontali su un totale a inizio anno di 40 unità di categoria A avremo 11 diviso 40 per 100 che restituisce 27,5 che, arrotondato all'unità porta al numero “28” da trascrivere nella scheda informativa 2 nella casella “Percentuale di Area/Categoria/Fascia A”.

Viene inoltre chiesto di indicare il personale che complessivamente ha concorso alle procedure per le progressioni orizzontali al fine di giungere ad una misura quantitativa del grado di selettività delle stesse.

Terza sezione: produttività / risultato

Questa sezione della scheda informativa 2 è dedicata alla rilevazione dello strumento premialità nelle pubbliche amministrazioni con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione, sotto tre distinti profili:

- a. oggetto della rilevazione è la produttività/risultato effettivamente erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione e soggetta a valutazione e conferma da parte del nucleo di valutazione (sono escluse pertanto le voci relative ad Ici, Merloni, avvocatura, incarichi e reggenze eccetera);
- b. la misura delle quote complessive di premialità erogate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione distintamente per le quote destinate a remunerare i risultati individuali e per le quote destinate a remunerare i risultati collettivi;
- c. la misura del grado di selettività nella attribuzione della premialità stessa (sia individuale che collettiva) come misurata, a valle dei processi di valutazione, in termini di:
 - premialità effettivamente erogata a valere sul fondo riferito all'anno oggetto di rilevazione
 - premialità “non erogata”, sempre con riferimento al fondo dell'annualità oggetto di rilevazione, in conseguenza dell'applicazione dei criteri per l'erogazione della stessa concordati in sede di contrattazione integrativa.

Notizie aggiuntive o commenti dell'organo di controllo

In questo spazio - pari a 1.500 caratteri - il Presidente del Collegio deve riportare sinteticamente le valutazioni formulate sul contratto integrativo in oggetto.

Si ribadisce che il Presidente del collegio dei revisori dei conti operante al momento dell'acquisizione dei dati, deve sottoscrivere il conto annuale predisposto dall'Istituzione (cfr. § “Informazioni operative”), ed in particolare la tabella 15 e la scheda informativa 2, ancorché non abbia certificato i corrispondenti contratti integrativi. Detta situazione andrà evidenziata nello spazio dedicato al “Commento dell'organo di controllo.